

Disciplinare

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. E PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI SECONDO LA PREVISIONE NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.

Art. 1

Istituzione dell'Elenco

Il presente avviso disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Elenco degli Operatori Economici per l'appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per l'affidamento di lavori pubblici secondo la previsione normativa di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'Elenco presenta carattere aperto e tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge possono domandare l'iscrizione ad esso. L'aggiornamento dell'elenco ha cadenza annuale, mentre la ripubblicazione dell'avviso di avvenuta attivazione dell'Elenco Operatori Economici avviene con cadenza biennale.

Art. 2

Procedura per la formazione dell'Elenco Operatori Economici

La formazione dell'Elenco degli operatori economici qualificati sarà curata dal Dirigente del Servizio III dell'ADISU sulla base del' avviso pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Perugia e sul sito informatico dell'Agenzia..

Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione nell'Elenco in oggetto dovranno:

- 1) presentare domanda di iscrizione accedendo esclusivamente all'apposito Portale *Web* dell'Agenzia www.adisupg.gov.it scaricando la relativa documentazione predisposta dall'ufficio di seguito elencata:
 - lo schema di avviso (allegato 2);
 - il modello di domanda di invito/dichiarazioni (allegato 1);
 - il disciplinare;

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'Elenco Operatori Economici

Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione nell'Elenco dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. I requisiti di ordine speciale di cui all'art. 79 del D.P.R. 207/2010 per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 saranno comprovati dalle imprese tramite attestazione SOA. Nel caso di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 – per le imprese prive di attestazione SOA – i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Tutta la documentazione eventualmente richiesta dovrà essere necessariamente firmata.

È posta esclusivamente a carico degli operatori economici la responsabilità in merito alla veridicità

e correttezza dei dati inseriti.

È fatto divieto agli operatori economici di chiedere l'iscrizione all'Elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

Le imprese, una volta inserite nell'Elenco, sono tenute a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione. Le società menzionate dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 sono altresì tenute ad effettuare le comunicazioni ivi prescritte. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'Elenco.

Con cadenza annuale gli operatori economici già iscritti nell'Elenco sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, la persistenza dei requisiti di ordine generale e speciale necessari ai fini del mantenimento dell'iscrizione; l'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione. Gli operatori economici sono inoltre tenuti a dichiarare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti l'Attestazione SOA intervenute dopo l'iscrizione nell'Elenco.

Si stabilisce inoltre che:

- 1) la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche d'ufficio, a campione, mediante estrazione a sorte tra le domande d'iscrizione presentate;
- 2) è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere a verifiche d'ufficio in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate;
- 3) in caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale ovvero di falsità di una o più dichiarazioni dei soggetti richiedenti, l'Amministrazione rigetterà la domanda d'iscrizione dandone immediata comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto avrà efficacia interdittiva annuale;
- 4) in caso di dichiarazioni false l'Amministrazione segnalerà inoltre il fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, fatte salve le conseguenze anche di ordine penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 4

Gestione dell'Elenco dopo la prima costituzione

L'Elenco è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco sono ordinati mediante criterio di rotazione puramente casuale. La rotazione casuale avviene immediatamente dopo la prima costituzione dell'Elenco e, successivamente, in occasione dell'aggiornamento annuale dell'Elenco. Tale aggiornamento avviene – al fine di assicurare l'effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza – mediante pubblicazione di un unico avviso nel quale si darà atto dell'avvenuta attivazione e pubblicazione dell'Elenco. Contestualmente la Stazione Appaltante procederà all'aggiornamento dell'Elenco mediante l'inserimento dei nuovi Operatori Economici che abbiano presentato domanda secondo le modalità prima descritte.

Art. 5

Criteri di scelta degli Operatori Economici

Per gli appalti di lavori di importo a base d'asta sino a €20.000,00 da affidarsi ai sensi dell'art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la scelta dell'operatore economico sarà effettuata dal R.U.P. attingendo esclusivamente dall'Elenco nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; il medesimo operatore economico non potrà ricevere – nei 6 mesi successivi all'ultimo affidamento così effettuato – ulteriori appalti affidati direttamente che, unitamente al precedente o ai precedenti già affidati, eccedano la soglia massima complessiva di €20.000,00. Resterà ferma la possibilità per detto operatore economico di essere invitato alle procedure negoziate al di sopra dei 20.000,00 Euro.

Per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante procederà all'individuazione delle ditte da invitare (almeno cinque imprese) come segue:

- 1) appalti di importo a base d'asta superiore ad € 20.000,00 e sino ad € 150.000,00 (escluso): le ditte da invitarsi alla procedura negoziata saranno indicate dal R.U.P. attingendo esclusivamente dall'Elenco nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- 2) appalti di importo a base d'asta da € 150.000,00 e fino ad € 500.000,00: il 50% delle ditte da invitarsi alla procedura negoziata verrà individuato rispettando l'ordine casuale generato dalla rotazione applicata all'Elenco secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente avviso; il restante 50% delle ditte da invitarsi sarà identificato dal R.U.P. attingendo esclusivamente dagli iscritti all'Elenco nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- 3) appalti di importo a base d'asta superiore ad € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00: le imprese da invitarsi alla procedura negoziata saranno individuate rispettando l'ordine casuale generato dalla rotazione applicata all'Elenco secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente avviso.

Si stabilisce inoltre che:

- 1) il RUP, nell'effettuare le selezioni cui è chiamato secondo i criteri sopra esposti, dovrà rispettare il principio di rotazione degli operatori economici tenendo necessariamente conto degli inviti già effettuati così come risultanti dalle statistiche disponibili di gestione dell'Elenco;
- 2) nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'Elenco sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge per una certa procedura negoziata ovvero sia ritenuto comunque non idoneo dal R.U.P. ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso responsabile potrà integrare la lista delle ditte da invitare alla procedura di gara mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato, a condizione che questi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per le procedure negoziate;
- 3) nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'Elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nelle fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il responsabile del procedimento potrà invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell'Elenco per una determinata categoria di lavorazione;
- 4) rimane sempre fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di procedere ad apposita selezione aperta.

Art. 6

Procedura negoziata a soggetto vincolato

Resta chiarito e inteso che la formazione dell'Elenco in oggetto non preclude l'affidamento di un determinato lavoro ad un dato operatore economico nel caso di particolari ragioni, la cui sussistenza

sia oggettivamente riscontrabile e che consentano di sostenere che l'impresa selezionata versi in una condizione differenziata rispetto agli altri operatori economici potenzialmente interessati all'affidamento dei lavori, quali ad esempio:

- 1) ragioni di natura tecnica di cui all'art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e di continuità operativa;
- 2) per lavori complementari di cui all'art. 57 c. 5 lett. a.1) e a.2) che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale sono strettamente necessari al suo perfezionamento e sempre che il valore complessivo stimato dei lavori complementare non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- 3) ragioni d'urgenza previste dall'art. 57 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7 **Sospensione dall'Elenco**

L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) qualora, per almeno due volte, la Direzione Lavori contesti formalmente all'Appaltatore la presenza in cantiere, a qualunque titolo, di personale estraneo alla struttura d'impresa dell'Appaltatore stesso, o comunque non autorizzato dalla Stazione appaltante o dalla D.L.;
- 2) mancata presentazione alla S.A., per almeno due consecutivi Stati di Avanzamento Lavori, delle fatture quietanzate dei subappaltatori entro i termini stabiliti dalla legge;
- 3) mancato pagamento degli stipendi delle maestranze e degli operai per almeno due mensilità consecutive;
- 4) violazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (o Piano Sostitutivo della Sicurezza) e nel Piano Operativo della Sicurezza, accertata con apposito verbale compilato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento;
- 5) inottemperanza a tre ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- 6) esecuzione, da parte dell'Appaltatore, anche di una sola transazione finanziaria oggetto dell'appalto in violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento o altra procedura concorsuale;
- 8) siano in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 relativi a fattispecie che, per la loro natura o gravità, possano far venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- 9) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione di lavori;
- 10) la condotta dell'Operatore Economico sia tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Stazione Appaltante;
- 11) vi sia stata da parte dell'Operatore Economico infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti.

Art. 8 **Cancellazione dall'Elenco**

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio, previo contraddittorio con l'Operatore Economico,

nei seguenti casi:

- 1) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 2) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e/o speciali in occasione della verifica a campione o a seguito delle verifiche effettuate in sede di gara;
- 3) in tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Operatore Economico;
- 4) per mancata presentazione di offerte senza giustificato motivo in occasione di tre inviti consecutivi.

La cancellazione è inoltre disposta su domanda dell'Operatore Economico interessato.

Art. 9

Procedure per la sospensione e la cancellazione

L'avviso dell'inizio della procedura di sospensione o cancellazione è dato via PEC e contiene le motivazioni e i fatti addebitati all'Operatore Economico; l'avviso assegna contestualmente un termine di 20 giorni per le deduzioni.

Trascorso tale termine, il Dirigente del Settore Progettazione Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'Operatore Economico, si pronuncia in merito alla cancellazione o sospensione mediante Determinazione Dirigenziale da notificarsi entro cinque giorni tramite PEC.

Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. Quello di sospensione ha efficacia semestrale. In caso di reiterata cancellazione dall'Elenco il Dirigente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, un provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

Per quanto non previsto negli articoli sopra redatti si farà riferimento alla legislazione vigente in materia.

IL RUP

Ing. Francesco Filippi